

Deliberazione della Giunta Regionale 18 dicembre 2023, n. 41-7947

Legge regionale 1/2019. Deliberazione della Giunta regionale n. 24-2775 del 15 gennaio 2021. Linee di indirizzo, annualità 2024-2025, per il finanziamento di progetti nel campo della promozione e valorizzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari di qualità. Spesa regionale complessiva massima di euro 180.000,00



Seduta N° 416

Adunanza 18 DICEMBRE 2023

Il giorno 18 del mese di dicembre duemilaventitre alle ore 08:45 in via ordinaria, presso la sede della Regione Piemonte, Piazza Piemonte 1 - Torino si è riunita la Giunta Regionale con l'intervento di Fabio Carosso Presidente e degli Assessori Chiara Caucino, Elena Chiorino, Marco Gabusi, Luigi Genesis Icardi, Vittoria Poggio, Marco Protopapa, Fabrizio Ricca con l'assistenza di Guido Odicino nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Assenti, per giustificati motivi: il Presidente Alberto CIRIO, gli Assessori Matteo MARNATI - Maurizio Raffaello MARRONE - Andrea TRONZANO

DGR 41-7947/2023/XI

OGGETTO:

Legge regionale 1/2019. Deliberazione della Giunta regionale n. 24-2775 del 15 gennaio 2021. Linee di indirizzo, annualità 2024-2025, per il finanziamento di progetti nel campo della promozione e valorizzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari di qualità. Spesa regionale complessiva massima di euro 180.000,00

A relazione di: Protopapa

Premesso che:

l'articolo 42, comma 5, della legge regionale n. 1/2019 "Riordino delle norme in materia di agricoltura e di sviluppo rurale", stabilisce che la Giunta regionale con propria deliberazione possa definire i requisiti minimi delle Enotecche regionali, delle Botteghe del vino regionali e delle Cantine comunali, gli strumenti di organizzazione, gestione e fruizione nonché le eventuali forme di promozione e sovvenzione delle Enotecche regionali, delle Botteghe del vino regionali, delle Cantine comunali e delle Strade del vino e del cibo del Piemonte e le modalità di adeguamento delle Enotecche regionali già riconosciute ai sensi della legge regionale n. 37/1980;

con la deliberazione della Giunta regionale n. 24-2775 del 15 gennaio 2021 è stata approvata, in attuazione del su citato articolo 42, la disciplina delle Enotecche regionali, delle Botteghe del vino regionali, delle Cantine comunali e delle Strade del vino e del cibo del Piemonte;

il suddetto provvedimento (articolo 23) dispone che la Regione può promuovere e concedere sovvenzioni alle Enotecche regionali, Botteghe del vino regionali, Cantine comunali e Strade del vino e del cibo del Piemonte attraverso specifici Interventi nell'ambito del Programma regionale degli Interventi di cui all'articolo 6 della L.r. n.1/2019, oppure attraverso fondi comunitari o nazionali. Gli Interventi saranno strutturati per obiettivi e saranno attuati tramite bandi che potranno riguardare l'intero territorio regionale o i singoli ambiti territoriali oppure categoria di beneficiari.

Premesso inoltre che la legge regionale n. 1/2019:

all'articolo 6, comma 1, prevede che “nei limiti previsti dal bilancio di previsione finanziaria ed in attuazione delle linee fondamentali di programmazione contenute nel documento economico-finanziario regionale (DEFR), la Giunta regionale, anche sulla base delle relazioni presentate ai sensi dell'articolo 107 ed acquisito il parere della commissione consiliare competente, approva un programma pluriennale, con aggiornamento previsto su base triennale, comunque non oltre i cinque anni degli interventi”;

all'Allegato B, prevede che “ai sensi di quanto previsto dall'articolo 6, comma 3, lettera e), la Regione attiva gli interventi riguardanti”, in particolare: alla lettera z) “le misure di promozione a favore dei prodotti agroalimentari”.

Richiamato che:

con la deliberazione della Giunta regionale n. 27-4344 del 16 dicembre 2021 sono approvate, ai sensi della legge regionale n. 1/2019, le Linee di indirizzo per il triennio 2021-2023 a sostegno delle Enotecche regionali, Botteghe del vino regionali, Cantine comunali e Strade del vino e del cibo del Piemonte per la valorizzazione delle produzioni agricole e agroalimentari di qualità destinando complessivi euro 305.000,00;

gli aiuti previsti dalla sopracitata deliberazione sono stati concessi nel rispetto del “de minimis” ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18/12/2013, la cui applicazione è stata prorogata al 31/12/2023 dal Regolamento (UE) n. 2020/972.

Ritenuto opportuno, al fine di dare continuità alle misure di promozione a favore dei prodotti agroalimentari, in particolare di qualità e di favorire il posizionamento dei prodotti agricoli sui mercati nonché informare i consumatori sulla qualità dei prodotti agroalimentari, continuare a rafforzare il sistema delle Enotecche regionali, delle Botteghe del vino regionali, delle Cantine comunali e delle Strade del vino e del cibo del Piemonte in quanto svolgono una preziosa attività non soltanto di valorizzazione delle produzioni agroalimentari di qualità del territorio, favorendo l'integrazione tra operatori e tra operatori e consumatori, ma anche di conservazione, tutela e valorizzazione dei relativi territori di riferimento anche in termini di storia, tradizioni, cultura e paesaggio rurale.

Richiamato che:

il Regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022 dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che prevede che gli aiuti si applicano a favore delle micro, piccole e medie imprese (PMI):

- attive nel settore agricolo, in particolare nella produzione agricola primaria, nella trasformazione di prodotti agricoli e nella commercializzazione di prodotti agricoli, fatta eccezione per gli articoli 14, 15, 16, 18, 23 e da 25 a 31, che si applicano unicamente alle PMI attive nella produzione agricola primaria;
- attive in attività extra-agricole nelle zone rurali che non rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 42 del trattato, nella misura in cui tali aiuti sono concessi ai sensi del Regolamento (UE) 2021/2115 e sono cofinanziati dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) o concessi a titolo di finanziamenti nazionali integrativi a favore di misure cofinanziate. In deroga a quanto precede, il suddetto regolamento si applica agli aiuti a favore dei comuni che beneficiano direttamente o indirettamente di progetti CLLD a norma degli articoli 60 e 61 del medesimo regolamento.

Dato atto che la Direzione regionale Agricoltura e Cibo ha definito, ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale n. 1/2019 e della DGR 15 gennaio 2021 n. 24-2775, i contenuti delle linee di indirizzo per il finanziamento dei progetti nel campo della promozione e valorizzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari di qualità delle Enotecche regionali, delle Botteghe del vino regionali, delle Cantine comunali e delle Strade del vino e del cibo del Piemonte per le annualità 2024/2025,

stimando una spesa regionale complessiva di massimo euro 180.000,00 e tenendo conto che:

- tali progetti devono essere prioritariamente finalizzati a promuovere e valorizzare la qualità e la competitività delle produzioni agroalimentari piemontesi e la tutela dei diritti fondamentali dei consumatori e dei produttori con riferimento alla qualità dei prodotti agricoli ed agroalimentari;
- occorre prevedere che i beneficiari dell'aiuto, abbiano dichiarato di non rientrare fra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti che sono individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea (cosiddetto principio Deggendorf);
- ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento (UE) 2022/2472 è necessario trasmettere alla Commissione europea la sintesi delle informazioni relative alla presente misura di aiuto, nonché il link al sito web regionale che dia accesso alla documentazione integrale della misura di aiuti di Stato, al fine della registrazione dell'aiuto da parte della Commissione Europea e condizionando l'attuazione della misura alla conclusione della suddetta procedura di registrazione;
- l'attività oggetto di finanziamento è regolata, al fine della sua compatibilità con il mercato interno, dalle disposizioni contenute nel citato Regolamento 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022 con particolare riferimento:
 - all'articolo 24 (Aiuti per le misure promozionali a favore dei prodotti agricoli) se soddisfano le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 8 del medesimo articolo e al capo I del citato regolamento UE n. 2022/2472;
- gli aiuti sono finalizzati a finanziare i seguenti costi: l'organizzazione e la partecipazione a concorsi, fiere ed esposizioni; pubblicazioni destinate a sensibilizzare il grande pubblico in merito ai prodotti agricoli. Gli aiuti sono concessi sulla base del rimborso dei costi effettivamente sostenuti dal beneficiario. Le azioni promozionali possono essere prestate da associazioni od organizzazioni di produttori, a prescindere dalla loro dimensione. Gli aiuti per le azioni promozionali sono accessibili a tutte le imprese ammissibili della zona interessata sulla base di criteri oggettivamente definiti. Se l'azione promozionale è prestata da associazioni e organizzazioni di produttori, la partecipazione all'attività stessa non è subordinata all'adesione a tali associazioni od organizzazioni e i contributi alle spese amministrative dell'associazione o dell'organizzazione sono limitati ai costi inerenti alle azioni promozionali;
- l'intensità di aiuto non supera il 100% dei costi ammissibili; ai sensi del paragrafo 3 dell'articolo 7 (Intensità di aiuto e costi ammissibili) del citato Regolamento UE 2022/2472, l'imposta sul valore aggiunto (IVA) non è ammissibile agli aiuti, salvo nel caso in cui non sia recuperabile ai sensi della legislazione nazionale sull'IVA.

Richiamato, inoltre, che il Regolamento UE n. 2022/2472 prescrive il rispetto dei seguenti punti:

- articolo 6 (effetto di incentivazione): il beneficiario deve presentare una domanda di aiuto contenente una serie di informazioni, eccetto che per talune categorie di aiuto tra le quali gli aiuti per le azioni promozionali sotto forma di pubblicazioni destinate a sensibilizzare il pubblico in merito ai prodotti agricoli, ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 24, paragrafo 2, lettera b) del citato Reg UE n. 2022/2472;
- articolo 8 (cumulo): le agevolazioni possono essere cumulate con altri aiuti di stato, purché riguardino diversi costi ammissibili individuabili o nel caso di stessi costi ammissibili non venga superata l'intensità di aiuto più elevata ammissibile, ai sensi del Regolamento stesso;
- articolo 9 (pubblicazione e informazione): la pubblicazione nel sito web della Regione Piemonte delle informazioni sintetiche nel formato standardizzato di cui all'art. 11 del Regolamento medesimo, descritto all'allegato III, che permettono funzioni di ricerca e scaricamento efficaci;
- articolo 12 (relazioni): l'obbligo della relazione annuale sugli aiuti di Stato alla Commissione Europea.

Visto:

- la Legge regionale 24 aprile 2023, n. 6 "Bilancio di previsione finanziario 2023-2025";

- la Legge regionale 31 luglio 2023, n. 14 "Assestamento al bilancio di previsione finanziario 2023-2025";
- la DGR n 1 – 6763 del 27 aprile 2023 “Legge regionale 24 aprile 2023 n. 6 "Bilancio di previsione finanziario 2023-2025”. Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2023-2025”;
- la D.G.R. 17-7391 del 03 agosto 2023 "Variazione al Documento Tecnico di Accompagnamento e al Bilancio Finanziario Gestionale 2023-2025 di cui alla D.G.R. n. 1-6763 del 27 aprile 2023".

Dato atto che l'onere derivante dal presente provvedimento, pari a euro 180.000,00, trova copertura finanziaria:

- per euro 90.000,00 nel limite dello stanziamento iscritto in competenza sul capitolo di spesa 175694/2024 (Missione 16 - Programma 1601) del bilancio finanziario gestionale 2023-2025 - annualità 2024;

per euro 90.000,00 nel limite dello stanziamento iscritto in competenza sul capitolo di spesa 175694/2025 (Missione 16 - Programma 1601) del bilancio finanziario gestionale 2023-2025 - annualità 2025.

Vista la D.G.R. 12-5546 del 29 agosto 2017 ai fini del visto preventivo di regolarità contabile.

Richiamato che i termini del procedimento relativi al presente provvedimento trovano disciplina nella DGR 15 maggio 2023, n. 20-6877 “Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura e Cibo ed individuazione dei relativi termini di conclusione. Revoca della DGR 04 febbraio 2022, n. 15-4621.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento, ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17/10/2016, come modificato dalla DGR n. 1-3361 del 14/06/2021.

Per tutto ciò premesso, la Giunta regionale, unanime,

delibera

1. di approvare ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale n. 1/2019 e della D.G.R. n. 24-2775 del 15 gennaio 2021, le linee di indirizzo per il finanziamento dei progetti nel campo della promozione e valorizzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari di qualità delle Enotecche regionali, delle Botteghe del vino regionali, delle Cantine comunali e delle Strade del vino e del cibo del Piemonte, per le annualità 2024/2025, di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, destinando un importo complessivo massimo pari ad euro 180.000,00;
2. di dare atto che il finanziamento dei progetti nel campo della promozione e valorizzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari di qualità per il triennio 2023/2025, di cui al presente provvedimento, è regolato, al fine della sua compatibilità con il mercato interno, dalle disposizioni contenute nel Regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali, come specificato nel suddetto Allegato;
3. di stabilire che l'attuazione della suddetta misura sia condizionata alla conclusione della procedura di registrazione nel sistema di notifica da parte della Commissione Europea, a cui si dispone trasmissione, ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento UE n. 2022/2472, della sintesi delle informazioni relative alla presente misura di aiuto, nonché il link al sito web regionale che dia accesso alla documentazione integrale della misura di aiuti di Stato;
4. di demandare alla Direzione regionale Agricoltura e Cibo, Settore “Valorizzazione del sistema agroalimentare e tutela della qualità”, l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per

l'attuazione della presente deliberazione;

5. di dare atto che l'onere derivante dal presente provvedimento, pari a euro 180.000,00, trova copertura finanziaria:
- per euro 90.000,00 nel limite dello stanziamento iscritto in competenza sul capitolo di spesa 175694/2024 (Missione 16 - Programma 1601) del bilancio finanziario gestionale 2023-2025 - annualità 2024;
 - per euro 90.000,00 nel limite dello stanziamento iscritto in competenza sul capitolo di spesa 175694/2025 (Missione 16 - Programma 1601) del bilancio finanziario gestionale 2023-2025 - annualità 2025.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 26, comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013 nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito Ufficiale della Regione Piemonte.

(omissis)

Allegato

Linee di indirizzo, annualità 2024-2025, per il finanziamento di progetti nel campo della promozione e valorizzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari di qualità, ai sensi della legge regionale 1/2019 e della DGR n. 24-2775 del 15 gennaio 2021

1. Premessa

l'articolo 42, comma 5 della Legge regionale 22 gennaio 2019 n. 1 di "Riordino delle norme in materia di agricoltura e di sviluppo rurale", di seguito L.R. n. 1/2019, stabilisce che la Giunta regionale con propria deliberazione possa definire i requisiti minimi delle Enotecche regionali, delle Botteghe del vino regionali e delle Cantine comunali, gli strumenti di organizzazione, gestione e fruizione nonché le eventuali forme di promozione e sovvenzione delle Enotecche regionali, delle Botteghe del vino regionali, delle Cantine comunali e delle Strade del vino e del cibo del Piemonte e le modalità di adeguamento delle Enotecche regionali già riconosciute ai sensi della L.r. n. 37/1980;

con la Deliberazione della Giunta regionale 15 gennaio 2021, n. 24-2775, è stata approvata, in attuazione dell'articolo 42 della su citata L.r. n.1/2019, la Disciplina delle Enotecche regionali, delle Botteghe del vino regionali, delle Cantine comunali e delle Strade del vino e del cibo del Piemonte, ed è stata integrata la DGR 18 ottobre 2019, n. 10 – 396 in merito ai procedimenti amministrativi in capo alla Direzione Agricoltura e cibo;

l'art. 23 della su citata Disciplina dispone che la Regione può promuovere e concedere sovvenzioni alle Enotecche regionali, Botteghe del vino regionali, Cantine comunali e Strade del vino e del cibo del Piemonte attraverso specifici Interventi nell'ambito del Programma regionale degli Interventi di cui all'articolo 6 della L.R. n.1/2019, oppure attraverso fondi comunitari o nazionali. Gli Interventi saranno strutturati per obiettivi e saranno attuati tramite bandi che potranno riguardare l'intero territorio regionale o i singoli ambiti territoriali oppure categoria di beneficiari.

con la Deliberazione della Giunta Regionale 16 dicembre 2021 n. 27 – 4344 si sono approvate, ai sensi della L.r. n. 1/2019, le Linee di indirizzo per il triennio 2021-2023 a sostegno delle Enotecche regionali, Botteghe del vino, Cantine comunali e Strade del vino e del cibo del Piemonte per la valorizzazione delle produzioni agricole e agroalimentari di qualità per una Spesa complessiva di euro 305.000,00.

Il presente documento definisce i criteri per finanziare nel triennio 2023/2025 progetti nel campo della promozione e valorizzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari di qualità, da realizzarsi ai sensi dell'art. 42 della L.r. n. 1/2019 e della D.G.R 15 gennaio 2021, n. 24-2775.

2. Contesto normativo

il Regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022 dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che prevede che gli aiuti si applicano a favore delle micro, piccole e medie imprese (PMI):

- attive nel settore agricolo, in particolare nella produzione agricola primaria, nella trasformazione di prodotti agricoli e nella commercializzazione di prodotti agricoli, fatta eccezione per gli articoli 14, 15, 16, 18, 23 e da 25 a 31, che si applicano unicamente alle PMI attive nella produzione agricola primaria;
- attive in attività extra-agricole nelle zone rurali che non rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 42 del trattato, nella misura in cui tali aiuti sono concessi ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 e sono cofinanziati dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) o

concessi a titolo di finanziamenti nazionali integrativi a favore di misure cofinanziate. In deroga a quanto precede, il presente regolamento si applica agli aiuti a favore dei comuni che beneficiano direttamente o indirettamente di progetti CLLD a norma degli articoli 60 e 61 del presente regolamento.

il Regolamento UE n. 2022/2472 prescrive il rispetto dei seguenti punti:

- art. 6 (effetto di incentivazione): il beneficiario deve presentare una domanda di aiuto contenente una serie di informazioni, eccetto che per talune categorie di aiuto tra le quali gli aiuti per le azioni promozionali sotto forma di pubblicazioni destinate a sensibilizzare il pubblico in merito ai prodotti agricoli, ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 24, paragrafo 2, lettera b) del citato Reg UE n. 2022/2472;
- art. 8 (cumulo): le agevolazioni possono essere cumulate con altri aiuti di stato, purché riguardino diversi costi ammissibili individuabili o nel caso di stessi costi ammissibili non venga superata l'intensità di aiuto più elevata ammissibile, ai sensi del Regolamento stesso;
- art. 9 (pubblicazione e informazione): la pubblicazione nel sito web della Regione Piemonte delle informazioni sintetiche nel formato standardizzato di cui all'art. 11 del Regolamento medesimo, descritto all'allegato III, che permettono funzioni di ricerca e scaricamento efficaci;
- art. 12 (relazioni): l'obbligo della relazione annuale sugli aiuti di Stato alla Commissione Europea.

3. Criteri

I progetti devono essere prioritariamente finalizzati a promuovere e valorizzare la qualità e la competitività delle produzioni agroalimentari piemontesi e la tutela dei diritti fondamentali dei consumatori e dei produttori con riferimento alla qualità dei prodotti agricoli ed agroalimentari.

I progetti, inoltre, devono essere finalizzati al raggiungimento delle finalità dell'art. 42 della LR n. 1/2019 e pertanto promuovere:

- a) la conoscenza e la valorizzazione delle produzioni enologiche di qualità con particolare riguardo ai vini a denominazione di origine ricadenti sul territorio regionale, nonché ai marchi di qualità di altri prodotti derivanti dalla lavorazione del vino dell'uva;
- b) la conoscenza e la valorizzazione dei prodotti agroalimentari piemontesi di qualità con particolare riguardo ai prodotti a denominazione di origine;
- c) la conoscenza e la valorizzazione della gastronomia piemontese;
- d) la conoscenza e la valorizzazione del paesaggio rurale piemontese in forma sinergica con le produzioni di qualità, le eccellenze naturalistiche, artistiche e culturali;
- e) il coordinamento delle attività promozionali da realizzare sul territorio, individuando nelle Enotecche regionali e nelle Strade del vino e del cibo del Piemonte, i soggetti di maggior rilevanza.

I beneficiari dell'aiuto devono dichiarare di non rientrare fra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti che sono individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea (principio Deggendorf);

Ai sensi dell'art. 9 del Regolamento (UE) 2022/2472 è necessario trasmettere alla Commissione europea la sintesi delle informazioni relative alla presente misura di aiuto, nonché il link al sito web regionale che dia accesso alla documentazione integrale della misura di aiuti di Stato, al fine della registrazione dell'aiuto da parte della Commissione Europea e condizionando l'attuazione della misura alla conclusione della suddetta procedura di registrazione.

L'attività oggetto di finanziamento è regolata, al fine della sua compatibilità con il mercato interno, dalle disposizioni contenute nel citato Regolamento 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022 con particolare riferimento:

- all'articolo 24 (Aiuti per le misure promozionali a favore dei prodotti agricoli) se soddisfano le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 8 del medesimo articolo e al capo I del citato regolamento UE n. 2022/2472.

-gli aiuti finanziano i seguenti costi: l'organizzazione e la partecipazione a concorsi, fiere ed esposizioni; pubblicazioni destinate a sensibilizzare il grande pubblico in merito ai prodotti agricoli. Gli aiuti sono concessi sulla base del rimborso dei costi effettivamente sostenuti dal beneficiario. Le azioni promozionali possono essere prestate da associazioni od organizzazioni di produttori, a prescindere dalla loro dimensione. Gli aiuti per le azioni promozionali sono accessibili a tutte le imprese ammissibili della zona interessata sulla base di criteri oggettivamente definiti. Se l'azione promozionale è prestata da associazioni e organizzazioni di produttori, la partecipazione all'attività stessa non è subordinata all'adesione a tali associazioni od organizzazioni e i contributi alle spese amministrative dell'associazione o dell'organizzazione sono limitati ai costi inerenti alle azioni promozionali;

-l'intensità di aiuto non supera il 100% dei costi ammissibili; all'articolo 7 (Intensità di aiuto e costi ammissibili), paragrafo 3 secondo il quale l'imposta sul valore aggiunto (IVA) non è ammissibile agli aiuti, salvo nel caso in cui non sia recuperabile ai sensi della legislazione nazionale sull'IVA.

4. Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria è pari a 180.000,00, come di seguito riportata:

- per euro 90.000,00 nel limite dello stanziamento iscritto in competenza sul capitolo di spesa 175694/2024 (Missione 16 - Programma 1601) del bilancio finanziario gestionale 2023-2025 - annualità 2024;
- per euro 90.000,00 nel limite dello stanziamento iscritto in competenza sul capitolo di spesa 175694/2025 (Missione 16 - Programma 1601) del bilancio finanziario gestionale 2023-2025 - annualità 2025.

5. Regime di aiuti

Il finanziamento dei progetti nel campo della promozione e valorizzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari per il triennio 2023/2025 avviene ai sensi del Regolamento n. 2022/2472 della Commissione che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali, con particolare riferimento:

all'articolo 24 (Aiuti per le misure promozionali a favore dei prodotti agricoli) se soddisfano le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 8 del medesimo articolo e al capo I del citato regolamento UE n. 2022/2472.

gli aiuti finanziano i seguenti costi:

- a) l'organizzazione e la partecipazione a consorzi, fiere ed esposizioni;
- b) le pubblicazioni destinate a sensibilizzare il grande pubblico in merito ai prodotti agricoli; tali pubblicazioni non fanno riferimento al nome di un'impresa, a un marchio o a un'origine a meno che i prodotti non siano coperti da regimi di qualità di cui all'art. 20, paragrafo 2.

In merito ai costi ammissibili per l'organizzazione e la partecipazione a consorzi, fiere ed esposizioni, sono ammissibili:

- spese di iscrizione;
- spese di viaggio e spese per trasporto dei prodotti che saranno oggetto dell'azione promozionale;
- spese per pubblicazioni e siti web;

- affitto locali e stand espositivi e relativi costi di montaggio e smontaggio;

in merito ai costi ammissibili delle pubblicazioni destinate a sensibilizzare il grande pubblico, sono ammissibili:

- le spese delle pubblicazioni sui media cartacei ed elettronici, siti web e annunci pubblicitari sui media elettronici, alla radio o in televisione, che intendono presentare informazioni fattuali sui beneficiari di una determinata regione o che producono un determinato prodotto agricolo, purché le informazioni siano neutre e tutti i beneficiari interessati abbiano le medesime possibilità di figurare nelle pubblicazioni;
- le spese per la diffusione di conoscenze scientifiche e dati fattuali su regimi di qualità di cui all'art. 20, paragrafo 2 e prodotti agricoli generici e i loro benefici nutrizionali nonché gli utilizzi proposti per questi ultimi prodotti.

Gli aiuti sono concessi sulla base del rimborso dei costi effettivamente sostenuti dal beneficiario.

Le azioni promozionali possono essere prestate da associazioni od organizzazioni di produttori, a prescindere dalla loro dimensione.

L'intensità di aiuto è limitata al 100% dei costi ammissibili.

5. Responsabile del procedimento

Il Responsabile del procedimento è il responsabile pro-tempore del Settore Valorizzazione del sistema agroalimentare e tutela della qualità, cui compete la trasmissione alla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento UE n. 2022/2472, della sintesi delle informazioni relative alla presente misura di aiuto, nonché il link al sito web regionale che dia accesso alla documentazione integrale della misura di aiuti di Stato, al fine della registrazione dell'aiuto da parte della Commissione Europea.

6. Disposizioni finali

Occorre attendere la conclusione della procedura di registrazione del presente regime di aiuto nel sistema di notifica elettronica della Commissione (art. 9. Reg. UE n. 2022/2472), e, pertanto, si sospende l'erogazione del contributo regionale per la realizzazione di iniziative promozionali volte alla valorizzazione delle produzioni agricole e agroalimentari di qualità nell'ambito delle Enotecche regionali, alle Botteghe del vino, alle Cantine comunali e alle Strade del vino e del cibo del Piemonte fino alla conclusione della procedura di registrazione del presente regime di aiuto nel sistema di notifica elettronica della Commissione (art. 9. Reg. UE n. 2022/2472).